



*Costituzionalismo.it*

Fascicolo 2 | 2015  
I DIRITTI DEI DETENUTI

## Introduzione a Aa.Vv., Il carcere "riformato", Bologna, 1977

di FRANCO BRICOLA

# Introduzione a Aa.Vv., Il carcere "riformato", Bologna, 1977

di FRANCO BRICOLA

Questo quaderno deve essere necessariamente ricollegato al numero monografico (n. 2/3 del 1976) de «La questione criminale» dal titolo «Carcere ed emarginazione sociale» che era prevalentemente diretto a ripercorrere le tappe della storia dell'istituzione carceraria moderna e a saldare l'evoluzione del fenomeno carcerario con il movimento reale della società. Per quanto il numero monografico fosse uscito a poca distanza di tempo dall'entrata in vigore della nuova legge italiana sull'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di applicazione, si ritenne che «l'occasione storica – sono parole dell'editoriale – fosse ancora troppo vicina per procedere ad un esame critico e sistematico delle disposizioni in esso contenute e ad un bilancio politico delle innovazioni da esso apportate nelle posizioni giuridiche dei soggetti e nella disciplina istituzionale». Per queste ragioni tale numero monografico – pur presentando una prima serie di contributi sulla recente legge che ripercorrevano il primo (Neppi Modona, *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, p. 319 e ss.)

la complessa e politicamente assai istruttiva storia parlamentare della riforma, e gli altri due (Insolera, *Legge 26 luglio 1975, n. 354 ed enti locali*, p. 409 e ss. e Bricola, *L'affidamento in prova al servizio sociale: «fiore all'occhiello» della riforma penitenziaria*, p. 373 e ss.) due problemi giuridico-politici che qualificano la legge – ne rinviava l'esame sistematico ad un momento successivo, con l'ausilio dell'esperienza dei primi momenti di attuazione e dell'effettività, ancor più significativa in un settore qual è quello dell'ordinamento penitenziario.

Al momento della pubblicazione di questo quaderno un bilancio sulla legge non può che registrare un'effettività di tipo «rinnegante» rispetto alle decantate prospettive del nuovo ordinamento, cui si accompagnano preoccupanti linee di tendenza per l'avvenire. Un'effettività di tipo «rinnegante» è di per sé innegabilmente connessa ad un tipo di normativa qual è quella penitenziaria: è, infatti, uno dei settori più esposti alle varie pratiche nelle quali, nello Stato di diritto, si realizza l'illegalità ufficiale attraverso la non applicazione e la manipolazione amministrativa delle norme.

Nel caso della nuova legge tuttavia, sintomi di un'effettività «rinnegante» erano già latenti nel tessuto normativo e nelle contingenze storico-politiche che caratterizzavano il momento della sua entrata in vigore.

E infatti: varare una riforma dell'ordinamento penitenziario senza avere previamente risolto gli ardui temi della decriminalizzazione di vasti settori e della configurazione di sanzioni alternative alla pena detentiva e alla carcerazione preventiva, e cioè, senza avere preliminarmente riformato i codici penali (sostanziale e processuale), significava porre le premesse di un sovraffollamento delle carceri e, quindi, dell'esplosione di quelle contraddizioni che si sono poi clamorosamente delineate. E ancora: introdurre misure alternative alla pena detentiva (affidamento in prova ecc.) quale «fiore all'occhiello» della riforma, senza predisporre un apparato organizzativo, esterno al carcere, capace di avviare un reale processo di reinserimento sociale, non poteva non sospingere tali misure nell'ampio filone dell'indulgenza, lasciandole però in balia di improvvisi irrigidimenti legati al riaffiorare di tensioni nel tessuto sociale. E infine: la mancata attribuzione al detenuto di diritti a contenuto sociale e partecipativo si poneva già *a priori* come esclusione di ogni possibilità di crescita democratica e, quindi, di effettiva risocializzazione della popolazione carceraria. E su tutta la riforma aleggiava l'ombra sinistra dell'art. 90, che sia pure per momenti eccezionali faceva riaffiorare il volto

violento e terroristico del carcere, art. 90 del quale si è proposta, com'è noto, l'applicazione, nei momenti in cui le contraddizioni sono esplose nel modo più violento.

Ma soprattutto l'eventualità di un'effettività «rinnegante» era racchiusa *in nuce* nella situazione politica e normativa presente al momento dell'approvazione della legge: infatti, la tendenza ad una maggiore tutela dell'individuo e ad aperture liberalizzanti nella nuova legge carceraria si contrapponeva in maniera stridente con il carattere fortemente repressivo delle più recenti leggi sull'ordine pubblico.

E' bastato che le contraddizioni, come era inevitabile, esplodessero, perché, saldandosi il preoccupante fenomeno delle evasioni (e non dei mancati rientri dai permessi: aspetto che, innegabile, è stato però ingigantito nel quadro di un potenziamento dell'allarme sociale e come spunto per un attacco ai poteri del giudice di sorveglianza) con la recrudescenza della criminalità, soprattutto di tipo eversivo, la politica penitenziaria finisse inevitabilmente per essere inserita nella spirale della politica dell'ordine pubblico. Il risultato di questo coinvolgimento è la prospettiva, racchiusa nel recente «accordo programmatico», di un carcere di massima sicurezza, destinato alla «custodia dei detenuti più pericolosi». In questo accordo, nel quale il processo di assimilazione della politica penitenziaria alla politica dell'ordine pubblico è ormai compiutamente realizzato, si intravedono linee di tendenza che, pur accompagnandosi ad una «ristrutturazione del corpo degli agenti di custodia», ad un «adeguamento degli uffici dei giudizi di sorveglianza alle effettive esigenze della realtà carceraria» e ad una «realizzazione rapida della legge sull'edilizia carceraria», non possono non condurre ad una riaffermazione del carattere violento e terroristico del carcere. Emergono così due costanti storiche significative: da un lato l'istituzione carceraria trova sempre in sé e nella società che la esprime la forza per riaffermare e potenziare, anche nei momenti in cui sembrerebbero affiorare tendenze «riformatrici», il carattere che più le è congeniale; dall'altro, e lo dimostra l'esperienza degli Stati ad economia c.d. del benessere, ad una politica di misure alternative alla pena detentiva si accompagna sempre una recrudescenza del carattere violento del carcere, sia pure nella sua funzione residuale.

Con lo stesso accordo si è espressa, altresì, per converso, una linea di tendenza verso la depenalizzazione e la previsione per i reati minori di pene alternative alla detenzione: dal raffronto fra le due linee sembra scaturire il corollario

secondo cui il «carcere di massima sicurezza» dovrebbe essere se non l'esclusiva, la principale forma di carcere del più o meno prossimo futuro. Posto che, sul terreno del carcere, non è possibile intravedere nel momento attuale una visione peculiare ed autonoma da parte delle forze della sinistra che rappresentano il movimento operaio, pare che l'unico terreno sul quale le forze democratiche possano ancora giocare un loro ruolo autonomo e peculiare sia quello delle misure alternative. E' questo un terreno che potrà aprirsi in futuro o a generiche soluzioni di «indulgenza», dirette però a riaffermare, in negativo, il carattere ancor più violento del carcere, o a soluzioni più alternative che, da un lato, consentano di colpire l'«altra» criminalità (di fronte alla quale le porte del «carcere di massima sicurezza» sembrano destinate a chiudersi vieppiù) e dall'altro configurino forme di partecipazione del «territorio» nel processo di reinserimento sociale.

Su questo disegno alternativo (del quale ho altrove descritto le linee essenziali) si giocheranno le carte «residue» di una politica criminale «alternativa», che sia espressione del movimento operaio. La situazione non consente facili ottimismo: basti rilevare che, nel quadro di una progressiva riduzione della politica criminale alla politica dell'ordine pubblico, di partecipazione del «territorio» si parla ormai con sempre maggiore insistenza nella chiave, pur giustificata ma che non deve essere esclusiva, della tutela dell'ordine pubblico democratico.



# *Costituzionalismo.it*

*Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014* Gianni **FERRARA**

## Direzione

*Direttore* Gaetano **AZZARITI**

Francesco **BILANCIA**  
Giuditta **BRUNELLI**  
Paolo **CARETTI**  
Lorenza **CARLASSARE**  
Elisabetta **CATELANI**  
Pietro **CIARLO**  
Claudio **DE FIORES**  
Alfonso **DI GIOVINE**  
Mario **DOGLIANI**  
Marco **RUOTOLO**  
Aldo **SANDULLI**  
Massimo **VILLONE**  
Mauro **VOLPI**

Email: [info@costituzionalismo.it](mailto:info@costituzionalismo.it)

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | [Costituzionalismo.it](http://Costituzionalismo.it) (Roma)

## Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Marco **BETZU**, Gaetano **BUCCI**, Roberto **CHERCHI**, Giovanni **COINU**, Andrea **DEFFENU**, Carlo **FERRAJOLI**, Luca **GENINATTI**, Marco **GIAMPIERETTI**, Antonio **IANNUZZI**, Valeria **MARCENO'**, Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA PINTO**, Elisa **OLIVITO**, Luciano **PATRUNO**, Laura **RONCHETTI**, Ilenia **RUGGIU**, Sara **SPUNTARELLI**, Chiara **TRIPODINA**